



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Carlo Cardi, Presidente

Dr. Luigi Nannipieri, Giudice

Dr. Sergio Garofalo, Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno

PARTE ISTANTE

contro

E.P. Energie Plastiche Group srl con sede a Livorno, piazza 185 Reggimento artiglieria Folgore 2.

PARTE RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 30.9.2022 il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, dott. Niccolò Volpe, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di E.P. Energie Plastiche Group srl deducendo: la competenza del tribunale adito in ragione della sede legale nel relativo circondario; la natura d'impresa commerciale della società, assoggettabile alla procedura invocata, per superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d), nell'arco degli ultimi tre esercizi; la ricorrenza dello stato d'insolvenza quale emergente dalla situazione debitoria nei confronti dell'erario.



Regolarmente convocata la società resistente con notifica eseguita a mezzo pec l'11.11.2022, all'esito dell'udienza tenutasi il 14.12.2022 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.

Ciò premesso, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della E.P. Energie Plastiche Group srl ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.

In particolare, parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materie plastiche e imballaggi, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che E.P. Energie Plastiche Group srl, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.

Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontrovertibili, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.

Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalle informazioni acquisite dall'agenzia delle entrate riscossione supera ampiamente l'ammontare di € 30/mila.

Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovvero la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2017 in poi, complessivamente pari ad oltre 31 milioni di euro, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.

Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.



P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di E.P. Energie Plastiche Group srl con sede a Livorno, piazza 185 Reggimento artiglieria Folgore 2, c.f. e partita iva 01535510497

Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e **curatore** il dott. Enrico Pecchia che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII

Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 17.5.2023 alle ore 12,15.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)

Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.



Così deciso in Livorno il 14/12/2022 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio Garofalo.

Il Giudice Estensore
Dott. Sergio Garofalo

Il Presidente
Dott. Carlo Cardi

